XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1259

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 giugno 2023 (v. stampati Senato nn. 344-538)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ALFIERI, CASINI, DELRIO, ENRICO BORGHI; BERRINO, LIRIS

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 giugno 2023

XIX LEGISLATURA A.C. 1259

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XIX LEGISLATURA A.C. 1259

EMENDAMENTO N. 1

alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio

La Repubblica Italiana, da un lato,

E

Il Principato di Monaco, dall'altro,

Desiderosi di assicurare l'aggiornamento delle disposizioni della Convenzione generale di sicurezza sociale che li lega e considerando l'emergere di nuove forme di lavoro,

Convengono le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982 è integrato con un capoverso f) del seguente tenore:

« f) i lavoratori subordinati o assimilati al subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro. »

Articolo 2

Le autorità competenti verificano il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1 del presente

Esse convengono di procedere ad una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite nella Convenzione del 12 febbraio 1982 dal presente Emendamento, trascorsi 3 anni dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente Emendamento sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 4

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Emendamento saranno sostenute dai Paesi contraenti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.

Articolo 5

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o nell'applicazione del presente Emendamento sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti.







XIX LEGISLATURA A.C. 1259

Articolo 6

Il presente Emendamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Paesi contraenti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Emendamento.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Emendamento.

Fatto a Monaco, il 10 maggio 2021 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana,

Per il Principato di Monaco,

Pierre DARTOUT Ministro di Stato

Andrea ORLANDO Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali





19PDL0042950^{}